

PROTOCOLLO D'INTESA FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA COOPERATIVA SOCIALE "TRAGITTI" PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTI RIABILITATIVI BIOPSIOSOCIALI A MEDIO TERMINE A CARATTERE ESTENSIVO (RTR ESTENSIVA) EROGATE NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE "CASA F. BASAGLIA" DI IMOLA

VISTI

- Il D.LGS. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- l'art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/1999 e s.m. i.; ove si prevede che "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies..."
- il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in particolare l'art. 25 e l'art. 32 "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo";
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12/01/2017;
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR";
- il D.LGS n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D.LGS n. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"
- l'art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

PREMESSO

- che la Residenza sanitaria psichiatrica " Casa F. Basaglia" di Imola via Piratello, 9 è autorizzata al funzionamento con atto del Comune di Imola n 6 del 14-03-2011 ed accreditata con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna n 8803 del 14-7-2015 con validità quadriennale a decorrere dal 14-7-2015;
- che con nota del 12-3-2019 della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna indirizzata alla Società Cooperativa Sociale Onlus Tragitti stabilisce che nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento la Residenza

- sanitaria psichiatrica “Casa Basaglia” può continuare a svolgere in regime di accreditamento la medesima attività già accreditata;
- che con nota del 2-8-2022 la Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha stabilito che: “nelle more dell’adozione dei provvedimenti di rinnovo dell’accreditamento, le strutture sanitarie che hanno presentato domanda , possono continuare a svolgere le funzioni già accreditate”;
 - che la capacità ricettiva attuale della Struttura è di:
n. 15 posti di tipo residenziale psichiatrico-riabilitativo;
 - che con Delibera dell’Azienda USL di Imola n 145 del 14-10- 2015 è stato approvato il contratto per la gestione della Residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio - riabilitativo (RSR) “Casa F.Basaglia”
 - che con delibera dell’AUSL di Imola n 153 del 13-07-2023 avente ad oggetto: “ Proroga del contratto con la Cooperativa sociale Tragitti di Forlì per la gestione della residenza accreditata per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo “Casa F. Basaglia” di Imola - Periodo 14-07-2023 – 13-7-2024” si è provveduto a prorogare il citato contratto;
 - che in data 3-5-2023 è stata inserita nella citata RSR “Casa F. Basaglia” una utente della UFSMA dell’Azienda USL Toscana Centro;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le parti convengono che oggetto del presente protocollo è la gestione del trattamento residenziale riabilitativo biopsicosociale a medio termine a carattere estensivo presso la Residenza Sanitaria Psichiatrica “Casa F. Basaglia”.

La gestione deve essere assicurata nel pieno rispetto dei requisiti generali e specifici previsti per le Residenze per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR estensiva) dalle Deliberazioni di Giunta Regione Emilia Romagna nn. 1830/2013, 1831/2013 e 286/2014 di approvazione dei nuovi requisiti e tariffe.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E DOTAZIONE DI PERSONALE

La Cooperativa assicura presso la RTR “Casa F. Basaglia “ l’assistenza sanitaria per almeno 6 ore/die, rivolta a persone con psicopatologia grave e con disabilità relazionale e ambientale elevata per le quali si rendono necessarie opportunità di assistenza specializzata in riabilitazione e risocializzazione con l’obiettivo di dimissioni assistite in ambito familiare, territoriale e socio assistenziale. Per quanto attiene ai requisiti strutturali e tecnologici ed organizzativi si fa riferimento a quanto definito nella Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1830/2013.

La gamma di possibili attività presso la RTR “ Casa F. Basaglia” riguardano:

- attività terapeutiche;
- attività riabilitative;

Per lo svolgimento delle attività citate, la Cooperativa si impegna a garantire il funzionamento della struttura residenziale mediante l’apertura della stessa per l’intero anno.

Inoltre, la citata Cooperativa garantisce la necessaria e regolare continuità delle prestazioni con il proprio personale qualificato secondo i requisiti di legge vigenti.

ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO E DIMISSIONE

L’inserimento nella RTR “Casa F. Basaglia “ è subordinato:

- all’invio di regolare impegnativa della Unità Funzionale di Salute Mentale Adulti dell’Azienda USL Toscana Centro inviante, regolarmente sottoscritta dal/la professionista che ha in carico il paziente;

- alla definizione di un PTRI indicante finalità e obiettivi dell'inserimento residenziale; in base a tale PTRI il personale medico della UFSMA aziendale definisce le modalità d'inserimento e la data d'ingresso in accordo con la Cooperativa;
- alla comunicazione da parte dell'ufficio amministrativo dell'Azienda USL Toscana Centro dell'autorizzazione all'inserimento dell'utente con la quale l'Azienda Sanitaria si impegna al pagamento della retta, a seguito del progetto terapeutico predisposto dalla UFCSMA di residenza.

La Cooperativa, accertata la regolarità della documentazione (PTRI, impegnativa della SMA inviante), accoglie l'ospite dandone comunicazione all'UF Salute Mentale Adulti e ai Servizi Amministrativi dell'Azienda competenti per territorio, entro un giorno lavorativo dall'inserimento. La comunicazione suddetta può essere trasmessa mediante posta elettronica (e-mail) ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

La Cooperativa deve notificare ai Servizi Amministrativi dell'Azienda competenti per territorio la data effettiva di dimissione dell'assistito nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento. La Cooperativa deve altresì notificare tempestivamente all'Azienda eventuali allontanamenti non concordati dell'utente e altri eventi di rilevanza clinica (crisi comportamentali, episodi critici di possibile natura epilettica, reazioni avverse ai farmaci, insorgenza ex novo di sintomi clinicamente rilevanti). Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data immediatamente all'UF Salute Mentale Adulti inviante ed entro cinque giorni dalla data di detto ricovero all'ufficio amministrativo di riferimento territoriale.

ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE

La Cooperativa si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i Servizi inviati per assicurare all'assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.

La Cooperativa si impegna altresì, dopo un periodo di osservazione di circa una mese, a predisporre un progetto terapeutico riabilitativo individuale.

La Cooperativa comunica tempestivamente ai Servizi inviati le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento.

La Cooperativa garantisce gli interventi riabilitativi e di base previsti dagli obiettivi stabiliti in sede di inserimento dei pazienti e dai successivi progetti terapeutici riabilitativi individuali ed il mantenimento dei rapporti con le famiglie dei pazienti.

Infine, la Cooperativa garantisce i requisiti igienico - sanitari e strutturali previsti dalle vigenti normative. Congiuntamente le Parti si impegnano a programmare ed effettuare incontri quadrimestrali con l'obiettivo di valutare e verificare le ammissioni e le dimissioni dei pazienti nella Struttura ed il raggiungimento e/o aggiornamento dei programmi generali e dei progetti terapeutici riabilitativi individuali del paziente.

ART. 5 - IMPORTO DELLA RETTA E ASSENZE

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la Cooperativa riceve un corrispettivo (retta giornaliera), dovuto per il posto occupato, il quale è composto da un'unica quota sanitaria omnicomprensiva e a totale carico dell'Azienda.

La retta giornaliera residenziale con frequenza sulle 24 ore giornaliere, riconosciuta alla Cooperativa è stabilita in euro 146,00 oltre IVA 5%, per un totale di euro 153,30.

La retta come sopra definita è corrisposta per l'intero periodo di permanenza dell'utente presso la Residenza citata all'art. 1.

Il calcolo della retta con riferimento a ciascun mese è fatto su base giornaliera.

In caso di ricovero ospedaliero dell'utente la Cooperativa ne darà immediata comunicazione alla UFSMA inviante.

I giorni di assenza si calcolano in base dei pernottamenti fuori dalla Residenza sopra citata.

In caso si verifichi una assenza del paziente dalla Residenza per un periodo superiore ad un giorno e inferiore a trenta giorni, per ciascun giorno di assenza sarà corrisposta una retta giornaliera ridotta del 20%.

In caso di assenza superiore a trenta giorni e fino ai sessanta giorni con mantenimento del posto letto, la retta sarà ridotta del 50%.

In caso in cui l'assenza si protragga per oltre sessanta giorni il mantenimento del posto letto e il relativo costo sarà concordato tra la Cooperativa e la UF SMA inviante.

La Cooperativa si impegna a trasmettere mensilmente il calendario delle giornate di presenza e/o assenza dell'utente e a rendicontare mensilmente gli interventi effettuati tramite trasmissione di regolare fattura.

ART. 6 - CONTROLLI

La UF SMA inviante garantirà gli interventi di propria competenza tra cui quelli di programmazione e verifica.

ART. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Cooperativa procederà alla fatturazione dell'attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dalla UF SMA inviante. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal legale Rappresentante della Cooperativa o suo delegato ai sensi del DPR 445/2000 unitamente alla fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.

Il prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- Cognome, nome,
- Comune di residenza anagrafica dell'utente,
- Codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- Giorni di effettiva presenza,
- Data di ingresso e data delle dimissioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Cooperativa provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

La fattura elettronica relativa a utente residente nell'Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d'Ufficio identificativo relativo all'Area di residenza dell'assistito. Sarà cura dell'Azienda comunicare i Codici Univoci d'Ufficio identificativi delle quattro Aree: empolesse, fiorentina, pratese e pistoiese di cui è costituita l'Azienda USL Toscana Centro.

Sarà altresì cura dell'Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci.

La Cooperativa si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Cooperativa quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Cooperativa, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e s.m.i..

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

La Cooperativa osserva gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Cooperativa, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Cooperativa risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 9 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Cooperativa dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Cooperativa per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Cooperativa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Cooperativa un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Cooperativa intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Cooperativa da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività, non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Cooperativa;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Quindi, la Cooperativa è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali ed è allegato al presente protocollo, quale sua parte integrante e sostanziale, l'“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato B.

ART. 11 - INCOMPATIBILITA'

Il Consorzio si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono la risoluzione per via bonaria. Nel caso questa non avvenisse, si stabilisce la competenza del Foro di Firenze.

ART. 13 - DECORRENZA

Le parti convengono che il presente protocollo decorre dalla data di inserimento del paziente nella Residenza citata all'art. 1 del presente atto fino alla sua dimissione.

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli

Dott.ssa Annalisa Ghiribelli

(firmato digitalmente)

La Legale rappresentante della Cooperativa sociale “Tragitti “

D.ssa Patrizia Turci

(firmato digitalmente)